

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO (art. 87 D.Lgs 36/2023)**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di brokeraggio in materia assicurativa ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato broker) regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D.Lgs. 209/2005. Il broker aggiudicatario si impegna a fornire al Comune con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa. In particolare saranno oggetto dell'incarico, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:

1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Comune è soggetto;
2. studio della prevenzione e protezione in materia assicurativa;
3. valutazione tecnico/economica ed analisi delle polizze assicurative di competenza del Comune, compresi le coperture previste per legge per i propri dirigenti, funzionari e/o dipendenti, consulenza e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture;
4. consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di Amministratori e/o personale dipendente che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, per coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio;
5. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
6. effettuazione delle indagini di mercato per la scelta delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere, e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie;
7. redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Ente e resa di pareri preventivi sulle clausole assicurative da inserire nei bandi di gara, contratti, convenzioni, concessioni a tutela dell'Amministrazione comunale, il tutto con la massima tempestività e comunque nei tempi compatibili con l'attività dell'Ente;
8. assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte;
9. assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei, scadenza dei termini di prescrizione ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
10. aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;

11. assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, n. sinistri riservati, ecc.);

12. gestione sinistri: assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, consegna di reports sull'andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte per la riduzione della sinistrosità. Assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso gli Enti, consistenti: 1. nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione; 2. nella gestione dei sinistri attivi e passivi; 3) nella gestione stragiudiziale dei sinistri degli Enti, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
13. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
14. servizio di stima assicurativa annuale relativamente ai fabbricati di proprietà comunale adibiti a scuole, uffici o servizi pubblici;
15. resa di pareri, assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente;
16. formazione e aggiornamento del personale comunale;
17. tempestiva trasmissione delle novità legislative o di procedure giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
18. consulenza nelle polizze assicurative prodotti da concorrenti in appalti di lavori, servizi e forniture;
19. gli eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara. L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO La durata dell'appalto è pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. **Il presente servizio decorrerà indicativamente dal 01/04/2024 e scadrà il 01/04/2027.**

E' facoltà dell'Ente procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario; nel caso di mancata stipulazione

l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 50 comma 6 Dlgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 17 comma 7 e 8 Dlgs 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi dell'opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per la durata massima di sei (6) mesi. In tal caso il concorrente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

In caso di scadenza naturale od anticipata dell'Incarico, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per il periodo necessario ad effettuare un'altra procedura di gara e consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Amministrazione. Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali sono e saranno stipulati i vari contratti assicurativi. La percentuale di provvigione, nonché il suo valore dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Le percentuali di provvigione applicate sui premi attuali sono indicate nella Tabella A) allegata al presente Capitolato. Si precisa che le indicate aliquote delle provvigioni sui premi rimarranno fisse ed invariate per tutta la durata del presente contratto di brokeraggio, pertanto, dette provvigioni verranno applicate ai nuovi contratti assicurativi che verranno stipulati dal Comune a seguito della scadenza di quelli attuali.

Nessun compenso potrà essere richiesto al Comune nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito della relativa gara.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. L'Aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente ed espressamente autorizzato. Entro i limiti di cui al

comma precedente, il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Ente, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi. Sono a carico del Broker Aggiudicatario: • tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'Incarico, • i rischi connessi all'esecuzione dell'Incarico. Il Comune ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'Incarico, nei termini previsti dalla legge ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005.

ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Il Comune provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune. Non saranno imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker. Il Broker si impegna a trasmettere al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 6 – REFERENTE DEL BROKER E STAFF DI INTERFACCIA CON L'ENTE Il Broker, in sede di offerta tecnica, indica la struttura del team di interfaccia con il Comune, all'interno del quale individua un proprio incaricato, in possesso degli idonei requisiti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, anche recandosi personalmente presso gli uffici del Comune. Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente ed i suoi recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) e dovrà inoltre

indicare il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali idonei e di adeguata esperienza lavorativa.

ART. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI Il Broker si impegna a:

1. eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;
2. garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
3. mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
4. garantire delle soluzioni che risultino completamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
5. avvisare tempestivamente l'Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture.

Il Comune si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di cui al D. Lgs. 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Il Broker è altresì responsabile del

contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'amministrazione comunale. Il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari/dipendenti preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al precedente art. 8.

10 – TRASFERIMENTO PRATICHE Il broker aggiudicatario dovrà inoltre collaborare con l'attuale Broker incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con l'attuale broker per concordare il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Parimenti l'aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo broker.

ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, sarà facoltà del Comune risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker. Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 8. In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il diritto di risarcimento per il maggior danno subito. Il contratto si risolve altresì di diritto, a tutto danno e rischio del Broker affidatario, se viene meno l'iscrizione del Broker affidatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 D.Lgs 209/2005. Il contratto si risolve di diritto anche in caso violazione agli obblighi di cui al successivo art. 20 di questo capitolato speciale (tracciabilità dei flussi finanziari), nonché nei seguenti casi: a) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore; b) frode dell'affidatario e procedura

fallimentare, messa in liquidazione dell'affidatario; c) cessione totale o parziale del contratto e subappalto; d) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge; e) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione; f) si richiamano infine le ipotesi di risoluzione previste dal Codice dei Contratti e nel caso di perdita dei requisiti soggettivi e professionali.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni legislative che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte il servizio (recesso per giusta causa), con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera a mezzo PEC. L'affidatario dovrà, comunque, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio dell'Amministrazione Comunale provocare danno alla stessa. In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, l'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia agli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023

ART. 12 –GARANZIE L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art.106 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Aggiudicatario, inoltre, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, dovrà presentare a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità indicate nell'art. 106 del Codice, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106, comma 8, del D.lgs 36/2023.

La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria o assicurativa deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La garanzia definitiva garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

La garanzia definitiva dovrà avere durata temporale almeno pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art 117 del Codice.

ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il Subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

ART. 14 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL' AGGIUDICATARIO L'Aggiudicatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori o soci. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. La ditta si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Ente.

ART. 15 – D.U.V.R.I. Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008 non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali del Comune/ente.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento.

ART. 17 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'amministrazione comunale di risolvere, in tale ipotesi, il contratto. Sarà a carico

dell'aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

ART. 18 – CONTROVERSIE Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al foro di Modena in via esclusiva.

ART. 19 – EFFETTO OBBLIGATORIO E' espressamente stabilito che l'impegno delle Ditte concorrenti è vincolato dal momento stesso della presentazione dell'offerta per 180 giorno.

ART. 20 – TRASPARENZA L'appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente: a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto; b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto; c) di impegnarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI Considerato che la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m. ed i., all'art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, il Broker incaricato dovrà comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra,

indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore in indirizzo si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/10 e s.m. ed i., e dovrà dare immediata comunicazione agli Enti nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

ART. 22– RISERVATEZZA L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 23 – RINVIO Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi al D.Lgs. 36/2023, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia, oltre che al Codice Civile.